Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 13/02/2026

FATTO

Con ricorso del 24 luglio 2025 (preceduto da rituale reclamo negativamente riscontrato dall'intermediario) l'istante si è rivolta a codesto Collegio lamentando l'illegittimità delle segnalazioni nei SIC relative a un mutuo ipotecario, per assenza di idoneo preavviso.
Ciò premesso, richiede la cancellazione delle segnalazioni negative dai SIC e il rimborso delle spese di assistenza professionale, quantificate in 200,00 €.
Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha rappresentato che l'adempimento delle obbligazioni contrattuali è sempre stato discontinuo da parte del ricorrente, conducendo tale reiterato comportamento alla trasmissione al medesimo di ben 22 preavvisi di segnalazione nei SIC, tutti inviati all'indirizzo comunicato in fase di sottoscrizione del contratto.
La mole di preavvisi inviati può di per sé costituire prova della loro ricezione, secondo l'orientamento dell'ABF (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 12088/17 del 03/10/2017).
Ad ogni buon conto, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 39769/2021 ha chiarito che l'obbligo di preavviso non è previsto per operazioni che non rientrano nel perimetro del credito al consumo e, quindi, dell'art. 125 TUB. Sicché, l'intermediario non era comunque tenuto al preavviso in relazione a segnalazioni relative a un mutuo ipotecario.
Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.
In sede di repliche, il ricorrente ha specificato che l'intermediario ha omesso di trasmettere il preavviso in occasione della prima segnalazione negativa del gennaio 2017.
Inoltre, ha riquantificato le spese di lite richieste in 300,00 €.
Nelle controrepliche, l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, tenuto conto del fatto che – per stessa affermazione del ricorrente –- la presunta omissione del preavviso risalirebbe al gennaio 2017. Afferma, altresì, che i preavvisi prodotti sono stati trasmessi tramite il canale Postel.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Nel merito delle segnalazioni contestate, parte ricorrente produce una visura estratta a febbraio 2025, da cui risulta la segnalazione del ritardo relativo all'adempimento di una rata a marzo 2023 (la mensilità più risalente coperta dalla visura) e poi segnalazioni per ritardi via via crescenti fino a febbraio 2024, quando la posizione è stata regolarizzata.
In ordine alla incompetenza *ratione temporis*, si osserva che dalla visura prodotta non è possibile determinare a quando risalga la prima segnalazione, perché ha una profondità massima di 24 mesi. Tuttavia, nelle repliche il ricorrente stesso ha affermato che essa è riconducibile al gennaio 2017.
Da ciò conseguirebbe che il lamentato omesso preavviso precede di più di sei anni la data di presentazione del ricorso.
In tale direzione, le disposizioni ABF, Sez. I, §4, statuiscono che «*non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso*».
Ulteriormente, si osserva che, nelle more del procedimento è decorso il termine di conservazione nei SIC di 24 mesi dall'ultima segnalazione relativa a ritardi regolarizzati, avvenuta a gennaio 2024.
In tale contesto, rispetto agli inadempimenti successivamente regolarizzati, l'allegato 2, § 2, del nuovo codice di condotta SIC, prevede che le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un SIC fino a (lettera b) *ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi.*
Aggiungasi, peraltro, che i preavvisi risultano tutti inoltrati presso l'indirizzo comunicato dal ricorrente in fase di sottoscrizione del contratto (derivandone, da ciò, la presunzione di ricezione) e che – ad abundantiam – l'obbligo del preavviso non sarebbe previsto per le operazioni rientranti nel credito al consumo.
In ultimo, quanto alle spese di lite le medesime (per l'infondatezza della domanda) non possono essere liquidate dovendosi – altresì – specificarsi che è stata prodotta una mera nota pro – forma, che non prova comunque l'effettivo esborso.
Ne consegue che il ricorso, per le motivazioni sopra riportate, deve essere respinto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE